



Comunicato Ufficiale n.136 del 5 giugno 2023 Stagione Sportiva 2022/2023

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacaredda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

motivi – udienza del 29.05.2023 (rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 133)

Deferimento di:

- Silanos Angelo;

- A.S.D. Academy Latte Dolce.

(procedimento prot. 26607/314 PFI 22-23)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND:

- il sig. Silanos Angelo, all'epoca dei fatti tesserato per la società S.S.D. Sassari Calcio Lattedolce;
- la società A.S.D. Academy Latte Dolce;

per rispondere:

- il sig. Silanos Angelo, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Sassari Calcio Lattedolce della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 35 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Academy Latte Dolce – ASD Alghero disputata a Sassari presso il campo Comunale Latte Dolce 2 in data 23.10.2022 e valevole per il campionato Under 17 Regionale Maschile, tentato di colpire per due volte con un pugno il sig. Fresi Emanuele, presidente della Sezione A.I.A. di Sassari; il primo tentativo di colpire il sig. Fresi non è andato a buon fine perché lo stesso era troppo lontano dal sig. Silanos, mentre in occasione del secondo tentativo il pugno dello stesso sig. Silanos è stato schivato con la mano dal presidente della Sezione A.I.A. di Sassari;

- la società A.S.D. Academy Latte Dolce a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori sigg.ri Mureddu Franco, Silanos Salvatore e Silanos Angelo, poiché al termine della gara A.S.D. Academy Latte Dolce – A.S.D. Alghero disputata a Sassari presso il campo Comunale Latte Dolce 2 in data 23.10.2022, valevole per il campionato Under 17 Regionale Maschile, gli stessi hanno reiteratamente insultato l'arbitro ed il sig. Mureddu Franco ha minacciato il direttore di gara gridando allo stesso che lo avrebbe aspettato fuori; il sig. Silanos Salvatore e il di lui figlio sig. Silanos Angelo, poi, hanno aggredito fisicamente il sig. Fresi Emanuele, presidente della Sezione AIA di Sassari, presente in tribuna;

I deferiti non sono comparsi.

Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale mentre nessuno è presente per le parti.

Il rappresentante della Procura Federale ha depositato documenti che risultano pervenuti alla stessa Procura il 16 maggio 2023 ed ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto, di infliggere al sig. Angelo Silanos la sanzione di un anno di squalifica ed alla società A.S.D. Academy Latte Dolce 800 euro di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udite le parti, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, rilevato che gli atti prodotti in udienza dalla Procura Federale (fuori dal termine indicato dall'art.93 C.G.S.) sono comunque replicativi di quelli già depositati con il deferimento, osserva -in fatto e diritto- quanto segue.

Il deferimento di Silanos Angelo.

Il signor Angelo Silanos deve rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, 35 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

La condotta violenta attribuita nell'atto di deferimento al signor Silanos è pienamente provata.

Il signor Fresi Emanuele ha infatti dichiarato alla Procura Federale il 1.12.2022, *“Sono quindi riuscito ad allontanarmi fino ad arrivare ad uno slargo sempre all'interno dello stadio dove sono stato raggiunto anche dal sig. Cossu. Siamo stati accerchiati dal gruppo dei genitori dei ragazzi dell'Academy Latte Dolce che si lamentavano con me per essere stati fotografati. Ricordo una signora che mi ha minacciato di denunciarmi (.....) In quegli stessi frangenti ha assunto invece un ruolo di rilievo altro soggetto a me noto per ragioni di lavoro essendo ufficiale della Polizia Locale di Sassari in quanto pregiudicato, tale Tore Silanos, ma che fino a quel momento non avevo visto, il quale ha iniziato a minacciarmi avvicinandosi pericolosamente a me con le mani all'altezza del mio viso. Dietro di lui vi era un ragazzino che, ad un certo punto, si è spostato alla sinistra del Silanos e, pur rimanendo dietro alcuni presenti, ha anche lui iniziato a minacciarmi fino a che ha tentato per due volte di colpirmi con un pugno. Il primo tentativo è andato a vuoto perché troppo distante. Il secondo l'ho invece dovuto parare con una mano. A quel punto sono riuscito a defilarmi, senza essere seguito, e ad arrivare ai parcheggi fuori lo stadio dove ho chiesto l'intervento della Polizia. Quando è iniziato il deflusso dei presenti, mi sono ulteriormente defilato, oltre i parcheggi sulla pubblica via. In quel momento è arrivato in moto il Silanos con dietro il ragazzino che aveva tentato di colpirmi. Ho capito in quel momento, ma poi ne ho avuto successiva conferma, che il ragazzo era il figlio del Silanos. I due si sono fermati vicino a me ed il Silanos ha continuato ad insultarmi. Poiché non vi era alcuna reazione da parte mia, alla fine si sono allontanati”*.

Le affermazioni del Fresi non solo sono pienamente attendibili, ma risultano pure confortate da quanto conformemente riferito dal signor Cossu Davide il 23.10.2022 al personale dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Sassari ed il successivo 27 ottobre a personale della Digos della medesima Questura, oltre che quanto esposto nella c.n.r. della Questura di Sassari del 3.11.2022.

La fattispecie concreta integra, perciò, indubbiamente la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Non risultano invece sussistenti gli elementi integranti le previsioni di cui agli artt.35 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva.

Risulta, infatti, dagli atti e dallo stesso atto di deferimento che: il Silanos non era impegnato quale calciatore nella gara A.S.D. Academy Latte Dolce – ASD Alghero disputata a Sassari presso il campo Comunale Latte Dolce in data 23.10.2022; il sig. Fresi Emanuele, nonostante la qualità rivestita, non svolgeva la funzione di “ufficiale di gara”.

In simile prospettiva si rileva che:

- dal referto dell'arbitro (all.4 documenti Procura), relativo alla gara indicata nell'atto di incolpazione, risulta che il Silanos non ha preso parte all'incontro di calcio e che il signor Fresi non ha mai svolto, nell'occasione, il ruolo di “ufficiale di gara”;
- dal citato referto si evince che hanno partecipato alla gara in commento i tesserati delle società A.S.D. Academy Latte Dolce e ASD Alghero mentre il Silanos Angelo è risultato tesserato per l'A.S.D. Sassari Calcio Lattedolce (all.12 atti Procura);
- dai fogli di censimento prodotti dalla Procura Federale risulta che l'A.S.D. Academy Latte Dolce e l'A.S.D. Sassari Calcio Lattedolce hanno diverso numero di matricola (945343 la prima, 62601 la seconda), diverso indirizzo mail e diversi Presidenti (rispettivamente i signori Scarpa Giancarlo e Fresu Roberto);
- il signor Fresi ha dichiarato nell'audizione del 1.12.2022 di aver preso parte all'incontro quale spettatore (*“lo ero arrivato allo stadio di via Leoncavallo all'inizio del secondo tempo e mi ero sistemato in posizione defilata, al lato estremo della tribuna, per assistere alla partita insieme al vice presidente della Sezione AIA, sig. Davide Cossu, che nell'occasione fungeva da osservatore arbitrale”*) ed ha attribuito gli insulti al direttore di gara ad adulti maggiorenni (*“ho potuto verificare che almeno un paio di sostenitori dell'Academy Latte*

Dolce, ritengo genitori di ragazzi impegnati nella partita, hanno iniziato a contestare ed insultare saltuariamente l'arbitro"). Per completezza giova pure rammentare che il Fresi non ha mai affermato che il giovane Silanos fosse consapevole della sua qualità ("Siamo stati accerchiati dal gruppo dei genitori dei ragazzi dell'Academy Latte Dolce che si lamentavano con me per essere stati fotografati. Ricordo una signora che mi ha minacciato di denunciarmi se avessi pubblicato la foto sui social mentre un altro mi puntava il cellulare in faccia chiedendomi se fossi contento di essere fotografato. Preciso che in quei momenti ho avuto la precisa impressione che i presenti fossero pienamente consapevoli del fatto che fossi un rappresentante degli arbitri");

- nello stesso atto di deferimento si afferma che *gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Angelo Silanos, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D. Sassari Lattedolce, non appaiono idonei a configurare la responsabilità oggettiva di tale società ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto lo stesso ha agito nell'ambito della propria sfera soggettiva e personale al di fuori dell'attività sportiva svolta nell'ambito della società per la quale lo stesso è tesserato; gli atti ed i comportamenti del sig. Angelo Silanos descritti nei precedenti capi di incolpazione, inoltre, sono stati posti in essere in occasione di una gara alla quale lo stesso ha assistito come spettatore e che non vedeva impegnata neanche la società di propria appartenenza, con la conseguenza che l'evento è avvenuto in un contesto del tutto sottratto ad un possibile preventivo potere di controllo e o verifica da parte della società per la quale l'autore della condotte era tesserato.*

Orbene l'art. 35 C.G.S., rubricato come "Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara", dispone che *costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara* e prevede una sanzione per calciatori e i tecnici che attuino simile condotta.

È evidente che la disposizione "incriminatrice" ha quale indefettibile presupposto che la condotta violenta sia posta in essere da un calciatore (e quindi non da uno spettatore) nei confronti di un ufficiale di gara.

Nel caso di specie come si è prima dettagliatamente rievocato, riassumendo il contenuto oggettivo degli atti di causa, non solo il Silanos non ha preso parte alla gara ara A.S.D. Academy Latte Dolce – ASD Alghero disputata a Sassari presso il campo Comunale Latte Dolce 2 in data 23.10.2022 come calciatore, risultando egli un mero spettatore, ma soprattutto il signor Fresi Emanuele (ovvero il soggetto che subì, secondo il tenore letterale dell'incolpazione mossa con il deferimento, i tentativi di percosse) nell'occasione di detta gara, per sua ammissione, non rivestiva il ruolo di "ufficiale di gara".

È opportuno, per evitare equivoci, qui rammentare che per "ufficiali di gara" non possono che intendersi i soggetti indicati nella regola 5 (L'arbitro) e nella regola 6 (Gli altri ufficiali di gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, come peraltro si desume anche da quanto dispone la successiva regola 10 ("Durante l'esecuzione dei tiri di rigore soltanto i calciatori aventi titolo ad eseguire i tiri e gli ufficiali di gara sono autorizzati a rimanere sul terreno di gioco").

Risulta così impossibile, in concreto, ritenere integrata nel caso di specie la previsione di cui all'art. 35 C.G.S. per difetto di uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie.

Del pari, per gli stessi motivi, non può ritenersi sussistere neppure l'ipotesi contemplata dall'art. 38 C.G.S., rubricato "Condotta violenta dei calciatori", che sanziona pur sempre la condotta violenta tenuta da un "calciatore", ovvero da un soggetto impegnato nella competizione sportiva, e non quella di un "tesserato".

In conclusione il signor Angelo Silanos deve essere prosciolto dalle contestazioni relative alla violazione degli art. 35 e 38 C.G.S. ma deve invece essere ritenuto responsabile della violazione dell'art.4, comma 1, C.G.S. essendo egli tesserato quale atleta e risultando la reiterata condotta violenta dallo stesso tenuta nei confronti dello spettatore signor Emanuele Fresi quanto meno capace di ledere i principi della lealtà, della correttezza e della probità.

Essendo la violazione punita con le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c),d), f), g), h), tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi (e in particolare della reiterazione della condotta), non essendovi motivi che giustificino il riconoscimento di circostanze attenuanti, si ritiene equo applicare al

Silanos la squalifica a tempo determinato in ambito FIGC per mesi sei nonché il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, per la durata di mesi sei.

Il deferimento della società A.S.D. Academy Latte Dolce

La società A.S.D. Academy Latte Dolce è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità ex art. 26 Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte tenute da diversi suoi sostenitori (i sigg.ri Mureddu Franco, Silanos Salvatore e Silanos Angelo) al termine della gara A.S.D. Academy Latte Dolce – ASD Alghero del 23.10.2022.

I fatti storici riassunti nell'incoltazione sono pacificamente sussistenti, risultando ampiamente provate dalle già rievocate dichiarazioni del signor Emanuele Fresi e da quelle (conformi) del signor Davide Cossu, i quali hanno ampiamente descritto le minacce e gli insulti all'arbitro proferiti dai signori Mureddu Franco e Silanos Salvatore ma anche le condotte violente tenute dai signori Silanos Salvatore a Silanos Angelo nei confronti del signor Fresi Emanuele presente in tribuna.

Giova altresì rammentare che:

- l'arbitro della gara, signor Piredda Oscar Angelo, nelle sommarie informazioni testimoniali del 26 ottobre 2022, ha riferito di proteste ed insulti nei suoi confronti ma ha pure riconosciuto che queste non hanno turbato la regolarità e la lealtà della competizione, tanto che egli ha tenuto a precisare di aver tranquillamente abbandonato l'impianto sportivo al termine della gara;

- nella relazione di indagine della Procura Federale si evidenzia che i fatti oggetto dell'incoltazione non hanno influito sul corso della partita e che il Presidente della società deferita, come affermato dallo stesso signor Fresi nell'audizione del 1.12.2022, ha immediatamente manifestato la propria stima e solidarietà allo stesso Fresi ed ha fermamente condannato l'accaduto, assumendo iniziative con i genitori dei propri tesserati per sensibilizzarli a tenere comportamenti improntati ad educazione e sportività nei confronti delle squadre avversarie e degli arbitri.

La disposizione richiamata nell'atto di deferimento dispone che le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone.

Le sezioni Unite della Corte Federale d'Appello Decisione/0066/CFA-2022-2023 hanno precisato che *requisiti essenziali per integrare la fattispecie sono: il carattere violento dei fatti commessi; il pericolo per l'incolumità pubblica o, in alternativa, un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone, che ne derivi. Il perimetro della norma è stato più volte vagliato da questa Sezione (Sez. I, n. 49/2022-2023 e n.50/CFA-2022-2023), che si è espressa nei seguenti termini: < Orbene è da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l'intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché, da questo punto di vista, debbono essere considerate sanzionabili anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali, in quanto idonee a turbare il clima di serenità, che deve contraddistinguere soprattutto il settore dilettantistico giovanile. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una ventina di giovani arrabbiati contro tre sono, quindi, fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l'ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l'ordinamento penale. È noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell'individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, come si è osservato, l'intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo. Orbene, un rilevante pericolo di significativo nocimento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato "pericolo per la pubblica incolumità" nella peculiare accezione della disciplina sportiva >.*

Alla luce di quanto esposto si deve perciò affermare la responsabilità della A.S.D. Academy Latte Dolce per la violazione dell'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva. La condotta dei suoi sostenitori ha infatti indubbiamente provocato significativo pregiudizio, come pure si evince dalle sue dichiarazioni, al signor Fresi Emanuele, partecipante come spettatore alla gara del 26 ottobre 2022.

Si ritiene equa, tenuto conto del comportamento del Presidente della società deferita e della circostanza che il comportamento dei sostenitori non ha influito sulla regolarità della gara, applicare la sanzione minima di cui all'art.26, comma 4, C.G.S. e perciò l'ammenda di euro 500,00.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – L.N.D.

- **proscioglie il signor Angelo Silanos dalle contestazioni relative alla violazione degli art. 35 e 38 C.G.S. e, affermata la sua responsabilità per la violazione dell'art.4, comma 1, C.G.S., applica al Silanos Angelo la squalifica a tempo determinato in ambito FIGC per mesi sei nonché il divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, per la durata di mesi sei.**
- **affermata la responsabilità della A.S.D. Academy Latte Dolce per la violazione dell'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva, applica alla A.S.D. Academy Latte Dolce la sanzione dell'ammenda di euro 500,00.**

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 5 giugno 2023